



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 06 maggio 2021
Dipartimento della Funzione Pubblica

FOCUS GROUP

Gli adempimenti di chiusura del 2014-2020 ***(Draft EGESIF_20-0012-00)***

Prime indicazioni sugli orientamenti di chiusura

Relatore: Dott. Gaetano Vinci



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

- **Lo stato di attuazione del programma**
- **EGESIF_20-0012-01 08/03/2021 1 GUIDELINES ON CLOSURE 2014-2020 (bozza)**
- **I nuovi adempimenti previsti**
- **Il calendario delle scadenze**



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

**Gli adempimenti di
chiusura del 2014-2020
(Draft EGESIF_20-0012-00)**

TIME LINE DEL PROGRAMMA

- 1. Periodo di eleggibilità della spesa:** 01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2023
- 2. Ammissibilità delle spese:** regole specifiche degli avvisi
- 3. Domanda finale di pagamento intermedio:** entro il 31 luglio 2024
- 4. Presentazione dei documenti di chiusura:** entro il 15 febbraio 2025
Tale termine può essere prorogato dalla Commissione al 1° marzo 2025, previa comunicazione dello Stato membro interessato
- 5. Domanda finale di pagamento intermedio:** entro il 15 febbraio 2025 insieme ai documenti di chiusura
- 6. Operazioni non Funzionanti:** da completare entro il 15 febbraio 2026



DISCLAIMER

Attenzione !!!

Attualmente gli ***orientamenti di chiusura*** sono solo in bozza, in lingua inglese e dunque vi potrebbero essere delle modifiche rispetto a quanto riportato in questo documento.



I DATI DEL PO FESR 2014-2020 (maggio 2021)

OT	Dotazione Finanziaria	Avanzamento Economico Realizzato	AdC	Importo Ritirato	Importo Sospeso
1	277.903.369,00	95.391.833,31	76.215.565,24	564.027,00	-
2	317.843.057,00	161.624.471,83	120.266.197,33	-	-
3	827.793.159,00	937.496.309,89	232.113.450,81	3.633.868,52	46.220.650,47
4	993.212.684,00	300.462.392,85	172.339.993,90	76.419.677,70	-
5	297.195.146,00	101.329.924,23	85.547.582,35	1.862.315,97	-
6	512.161.998,00	146.449.116,82	105.357.551,02	8.120.367,82	-
7	533.564.702,00	700.367.646,75	489.925.311,95	431.176,47	-
9	188.057.095,00	51.996.122,47	26.949.022,12	10.492.405,74	-
10	227.659.296,00	63.868.025,52	35.994.861,71	11.084.490,63	-
11	97.648.275,97	30.527.793,12	28.233.765,15	236,60	-
Totale	4.273.038.781,97	2.589.513.636,79	1.372.943.301,58	112.608.566,45	46.220.650,47



PRINCIPI GENERALI

I presenti ***orientamenti (ancora in bozza)*** si applicano alla **chiusura dei programmi** nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), del Fondo sociale europeo ("FSE"), del Fondo di coesione (di seguito "i fondi") e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP") attuato conformemente al Reg 1303/2013 (Regolamento sulle Disposizioni Comuni - RDC) per il periodo di programmazione 2014-2020.

La chiusura riguarda la liquidazione finanziaria degli impegni di bilancio in sospeso dell'Unione mediante il pagamento del saldo finale allo Stato membro e/o al disimpegno o al recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro di qualsiasi saldo finale.

La chiusura dei programmi non pregiudica il potere della Commissione di imporre rettifiche finanziarie.



MODIFICHE DEI PROGRAMMI

Per garantire la corretta attuazione dei programmi e la tempestiva preparazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri dovrebbero presentare **le domande di modifica del programma entro il 30 settembre 2023**, comprese modifiche dei piani di finanziamento per trasferire fondi tra gli assi prioritari dello stesso programma appartenenti alla stessa categoria di regioni e allo stesso Fondo.

Ciò consentirà di adottare le decisioni prima della data finale di ammissibilità, il 31 dicembre 2023 (art. 30, paragrafo 1, della RDC).



GRANDI PROGETTI

Il **grande progetto (art. 100 RDC)** è un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi riconducibili ad unica azione con finalità chiaramente identificate e con un costo ammissibile complessivo superiore a 50 Mln euro (75 Mln euro se riferito all'OT 7) oggetto di specifica approvazione dalla Commissione (attualmente presenti sugli OT 2, 7 e 9).

Se l'Autorità di Gestione intende presentare una richiesta o una notifica per l'approvazione o la modifica dei grandi progetti la stessa dovrebbe essere entro il 30 settembre 2023. Ciò consentirà l'adozione delle decisioni prima della data finale di ammissibilità, il 31 dicembre 2023.

Le modifiche dei grandi progetti comprendono le richieste di phasing, le modifiche dei grandi progetti ancora da completare nel periodo di programmazione 2014-2020 e l'annullamento dei grandi progetti.

PS: I grandi progetti non sono pertinenti ai programmi sostenuti dal FEAMP.



GESTIONE FINANZIARIA – SALDO FINALE

Per l'esercizio contabile finale, come per ogni altro esercizio contabile, la Commissione rimborsa il 90% dell'importo richiesto dallo Stato membro applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità alla spesa ammissibile per la priorità inclusa nelle domande di pagamento intermedio, a condizione che nel programma siano disponibili impegni e fatti salvi i finanziamenti disponibili.

Lo Stato membro, ovvero l'Autorità di Gestione, rimane con il 10% di scoperto sulle spese dell'intero programma fino all'accettazione definitiva dei documenti di chiusura.



OVERBOOKING

L'**overbooking** è la prassi degli Stati membri di dichiarare alla Commissione spese ammissibili superiori al contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.


Poiché le domande di pagamento sono cumulative solo all'interno di un determinato esercizio contabile, se una priorità raggiunge il contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma prima dell'esercizio contabile finale, le spese dichiarate alla Commissione superiori a tale contributo massimo dei Fondi per la priorità non saranno riportate all'esercizio contabile successivo.

Tenendo conto di quanto precede, qualora gli Stati membri desiderino disporre di spese in eccesso nell'esercizio contabile finale, essi devono astenersi dal dichiarare alla Commissione spese overbooking prima dell'esercizio contabile finale e utilizzare tali spese tenendo conto delle esigenze del programma.

Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di dichiarare spese in overbooking in un esercizio contabile precedente per sostituire gli importi irregolari rilevati



PHASING TRA DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE



Le operazioni, per essere definitivamente inserite in un PO, devono essere **fisicamente completate o realizzate** e contribuire agli **obiettivi delle priorità pertinenti** al momento della presentazione dei documenti di chiusura.

Tuttavia, poiché talvolta è difficile allineare l'esecuzione delle operazioni con il periodo di programmazione e per garantire che le operazioni siano portate a termine e contribuiscano agli obiettivi di politica economica, è possibile introdurre gradualmente queste operazioni nel periodo di programmazione 2021-2027 (ad eccezione degli strumenti finanziari).

Questa procedura è chiamata volgarmente detta «**fasizzazione**» dei progetti



PHASING TRA DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE




Le operazioni possono essere divise in fasi con il periodo di programmazione 2021-2027 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'operazione non è stata cofinanziata dai Fondi SIE nell'ambito del **periodo di programmazione 2007-2013**;
- il costo totale dell'operazione supera i **5 milioni di euro** (per entrambe le fasi);
- l'operazione ha due fasi identificabili dal punto di **vista finanziario**;
- esiste una **pista di audit dettagliata e completa** per garantire che la stessa spesa non sia dichiarata due volte alla Commissione;
- la seconda fase dell'operazione è ammissibile al cofinanziamento dei fondi SIE nell'ambito del **periodo di programmazione 2021-2027** ed è conforme a tutte le norme applicabili del periodo di programmazione 2021-2027

Infine lo Stato membro (AdG) si impegna, nella relazione finale di attuazione a completare la seconda e ultima fase durante il periodo di programmazione 2021-2027.

PHASING TRA DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE



Un'operazione suddivisa in fasi secondo le modalità illustrate in precedenza sarà valutata facendo riferimento sempre al suo insieme e sarà **considerata completata** solo dopo che entrambe le fasi saranno state **fisicamente completate o pienamente attuate** e avranno contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti.

Il mancato completamento di un'operazione suddivisa in fasi può dar luogo a rettifiche finanziarie per entrambe le fasi dell'operazione (periodo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027).

L'elenco delle operazioni divisi per fasi deve essere presentato con la relazione finale di attuazione e non può essere modificato dopo il termine per la presentazione dei documenti di chiusura, salvo quando la Commissione richieda una modifica o in caso di errori d'ufficio.



OPERAZIONI NON FUNZIONANTI



Come detto in precedenza al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri devono garantire che tutte le operazioni del programma, comprese le operazioni in fase del periodo di programmazione 2007-2013, siano operative, ossia siano state fisicamente completate o pienamente attuate e abbiano contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti.

Gli Stati membri (ovvero l'AdG/CdR) devono escludere dai conti per l'esercizio contabile finale le spese sostenute e pagate per operazioni che non sono fisicamente completate o attuate e/o non contribuiscono agli obiettivi delle pertinenti priorità (le cosiddette "operazioni non funzionanti").

NB: Un'operazione, che soddisfaceva il requisito di cui all'articolo 71 della RDC (stabilità delle operazioni) ma che non funziona più al momento della chiusura del programma, non dovrebbe essere considerata un'operazione non funzionante.

OPERAZIONI NON FUNZIONANTI



Gli Stati membri possono tuttavia decidere di includere tali spese nei conti dell'esercizio contabile finale a condizione che:

- il costo totale di ciascuna operazione non funzionante **supera i 2 milioni di EUR;**
- la spesa totale certificata alla Commissione per le operazioni non funzionanti **non supera il 10 % della spesa totale ammissibile** (UE e nazionale) decisa per il programma.
- **gli Stati membri si impegnano a completare** fisicamente o integralmente tutte queste operazioni non funzionanti e a garantire che contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti **entro il 15 febbraio 2026** e a rimborsare gli importi in questione al bilancio dell'UE se tali operazioni non funzionano entro tale data.

Gli Stati membri devono presentare, con la relazione finale di attuazione, un elenco delle operazioni non funzionanti incluse nel programma.



OPERAZIONI NON FUNZIONANTI



Se le operazioni non funzionano entro il 15 febbraio 2026, gli Stati membri, tenendo conto dello stato di completamento e di attuazione nonché del conseguimento degli obiettivi globali delle operazioni, dovrebbero fornire alla Commissione gli importi da correggere e la giustificazione del modo in cui sono stati calcolati gli importi.

Al ricevimento di tali informazioni, la Commissione procederà al recupero degli importi in questione.

Gli importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando spese in overbooking se disponibili.



OPERAZIONI CON INDAGINI IN CORSO O SOSPESE DA UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DA UN RICORSO AMMINISTRATIVO AVENTE EFFETTO SOSPENSIVO

La **sospensione** di un'operazione da parte di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo **non proroga il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 65**, paragrafo 1, della RDC.

Esempi di indagini nazionali in corso comprendono indagini condotte da organismi nazionali diversi dalle autorità del programma (ad esempio indagini di polizia, indagini giudiziarie o penali) il cui esito può incidere sulla legalità e regolarità delle spese.

Nessuna spesa può essere dichiarata per operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio (per l'esercizio contabile finale).

Si possono tenere in certificazione solo i recuperi pendenti.

Reg 1303/2013 - Art. 137 Preparazione dei conti

Articolo 137 – comma 2

Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile



MODIFICA DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA DOPO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

Gli Stati membri non possono modificare nessuno dei documenti di chiusura dopo il termine per la presentazione, salvo quando la Commissione richieda una modifica o in caso di errori d'ufficio.



PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è **inferiore a 1 000 000 EUR** siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea **per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.**

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per **un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti** nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Il periodo di conservazione per la disponibilità dei documenti potrebbe essere interrotto in caso di procedimenti giudiziari o con una richiesta debitamente giustificata della Commissione.

Accelerare le chiusure e la certificazione delle operazioni



DOCUMENTI DI CHIUSURA

- **Relazione finale sull'attuazione (RFA)**
- **Struttura dei conti**
- **Dichiarazione di gestione e sintesi dei conti**
- **Parere di audit e relazione di controllo**

Gli Stati membri non possono modificare nessuno dei documenti di chiusura dopo il termine per la presentazione, salvo quando la Commissione richieda una modifica o in caso di errori d'ufficio.



ELEMENTI DI ATTENZIONE

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza

L'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 06 maggio 2021
Dipartimento della Funzione Pubblica

Grazie per l'attenzione!

Dott. Gaetano Vinci



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA